

Antologia di documenti storici ticinesi e svizzeri

Elenco dei documenti del I° volume: L'età medievale*

1. Il monte Adula e le sorgenti dei fiumi Reno e Adda. Strabone (64 a.C. - 21 d.C.).
2. Il 'trofeo delle Alpi'. La Turbie (Provenza). Monumento celebrativo di Augusto recante l'iscrizione con i nomi delle 44 genti alpine sottomesse (7-6 a.C.).
3. Iscrizione sepolcrale di Gaio Petronio Gemello da Ligornetto (età imperiale romana).
4. La giustizia e il diritto (dal Corpus Iuris Civilis di Giustiniano (529-533)).
5. I Franchi a Bellinzona (Gregorio di Tours, 590).
6. La condizione giuridica di un servo in età longobarda (721-744).
7. Doveri degli affittuari nei confronti del padrone del fondo (854).
8. Testamento di Attone, vescovo di Vercelli (948).
9. Arduino re d'Italia dona alla chiesa di Como la sua parte del castello di Bellinzona (1002).
10. I primordi della costituzione di un comune rurale (Arogno 1010).
11. Anonimo Cumano: la guerra tra Como e Milano (1117-1127).
12. Il patto di Torre (febbraio 1182).
13. Il Barbarossa prende sotto la sua protezione i nobili di Locarno (1186).
14. Sentenza dei consoli di Lugano (1198).
15. La liberazione di un servo (1209).
16. Accordo tra la chiesa di Lugano e una famiglia di semiliberi di Sonvico (1213).
17. Uri ottiene l'immediatezza imperiale (1231).
18. Gli statuti di Osco del 1237.
19. Carta di Faenza: Svitto sotto la protezione imperiale (1240).
20. Il patto del Grütli (1291).
21. La carta di Biasca del 1292.
22. Il patto di Brunnen (1315).
23. Elenco delle strade e dei ponti (1335).
24. Convenzione tra Milano e Bellinzona per il trasporto delle merci fino a Magadino (1346).
25. Zurigo entra nella Confederazione (1351).
26. Ordinamenti per il pascolo sul piano di Magadino (1358).
27. Indulgenza per i benefattori dell'ospizio del S. Gottardo (1364).
28. La «carta dei preti» (1370).
29. Ordinamenti per la pesca sui laghi di Como e di Lugano (1375).
30. La tariffa del «forletto» di Bellinzona (1380).

* Un primo elenco di 45 documenti, fu da noi pubblicato in «Scuola Ticinese», n. 105, 1983. Quello attuale va considerato come definitivo.

31. Le spese di trasporto da Costanza a Bellinzona (1388).
32. La convenzione di Sempach (1393).
33. Gli statuti comaschi della confraternita di S. Marta di Daro (sec. XIV).
34. Poggio Bracciolini ai bagni di Baden (1416).
35. La battaglia di Arbedo (1422).
36. La rinuncia alle conquiste transalpine: il trattato di pace del 1426.
37. La peste portata dai mercanti svizzeri (1427).
- 38./39. Tentativi di frode dei dazi ducali (1429).
40. Re Sigismondo passa da Bellinzona (1431).
41. Prelati lombardi al Concilio di Basilea (1432).
42. Interrogatorio di una strega leventinese (1432).
43. La calata urana del 1439.
44. La pace tra Guelfi e Ghibellini luganesi (1440).
45. Le Leventine cedute in pegno agli Urani (1441).
46. La battaglia di Castione (1449).
47. Bellinzona si sottomette a Francesco Sforza (1450).
48. Istruzioni date al castellano di Bellinzona (1451).
49. Mercanti di cavalli diretti in Italia (1453).
50. Gli Ebrei a Bellinzona (1455).
51. Descrizione di Bellinzona (1457).
52. La pace e l'alleanza tra Milano e i Confederati del 1467.
53. Gli statuti della castellanza di Sonvico (1473).
- 54./55. I prezzi della carne e del pane a Bellinzona (1476).
- 56./57. Le battaglie di Grandson e di Morat (1476).
58. Il rinnovo dell'alleanza tra Milano e i Confederati (1477).
59. L'ostilità dei Confederati alla dieta di Lucerna (1478).
60. L'annuncio della sconfitta di Giornico (1478).
- 61./62. Problemi sanitari (1478/79).
63. Pace e alleanza tra Milano e i Confederati: cessione definitiva della Leventina (1479/80).
64. La convenzione di Stans (1481).
- 65./66. La tariffa del Pedaggio maggiore di Lugano e il Dazio della carne (secolo XV).
67. La dedizione di Bellinzona ai Confederati (1500).
68. Il trattato di Arona (1503).
69. Nicolò Machiavelli e gli Svizzeri (1507).
70. I Confederati a Milano (1512).
71. La battaglia di Marignano (1515).
72. La pace perpetua con la Francia (1516).

A titolo di esempio proponiamo ai colleghi tre dei settantadue documenti che formano il primo volume dell'antologia.

nr. 7 - Doveri degli affittuari nei confronti del padrone del fondo - (854)

Il contratto di livello qui esaminato fu stipulato tra un certo Lorenzo di Cadro che chiedeva il rinnovamento di una precedente investitura e il preposito della cella di San Zenone in Campione, che amministrava i beni di proprietà del monastero di Sant'Ambrogio di Milano. Quest'ultimo, al momento della fondazione avvenuta nel 784, aveva ricevuto in dotazione dall'arcivescovo di Milano tutti i beni della corte di Campione che nel 777 il longobardo Toto aveva assegnato alla basilica di S. Ambrogio e al vescovado milanese. Nella stipulazione dell'atto in esame manca qualsiasi notizia dell'intervento dell'arcivescovo di Milano o di suoi rappresentanti, il che prelude a quell'acquisto di poteri immunitari da parte del monastero nei confronti dell'episcopio milanese, che avvenne dopo pochi anni per concessione imperiale.

Il contratto di livello del quale l'atto qui considerato costituisce un esempio tipico si perfezionava con la redazione di due documenti scritti di identico contenuto e si costituiva con lo scambio reciproco di quei documenti effettuato dai contraenti. Aveva perciò al tempo stesso carattere formale, dato che il rispetto delle formalità predette era indispensabile per la validità del negozio, e reale dal momento che consisteva nell'atto di disposizione di diritti reali (la concessione in godimento di una determinata estensione di terra). Le obbligazioni del concedente consistevano prevalentemente nell'assegnazione di un immobile per un tempo prefissato e generalmente piuttosto lungo (venticinque o trenta anni o più) in pacifico godimento e senza diminuzioni. Il concessionario, detto livellario, doveva utilizzare la terra senza danneggiarla e anzi con obbligo di migliorarla, ed era tenuto al pagamento di un canone per lo più in natura. Il contratto di livello, che obbligava anche gli eredi dei contraenti, trovò applicazione molto ampia fino all'età moderna e fu di volta in volta disciplinato con sensibili variazioni locali dalle consuetudini e successivamente dalla legislazione statutaria e signorile.

Sull'argomento si veda la bibliografia citata nell'edizione del Moroni-Stampa (v. sotto) e in particolare P. SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel Medioevo Contributo alla storia del Medioevo italiano*, Lugano 1954 (trad. it. di *Das Sottoceneri in Mittelalter*, Aarau 1931), 98-108. Su Campione P. DARMSTAEDTER, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont*, Strassburg 1896, ristampa anastatica Berlino 1965, 17. Su Toto da Campione G.P. BOGNETTI, *Santa Maria Foris Portas e la storia religiosa dei Longobardi*, già in G.P. BOGNETTI, G. CHIERICI, A. DE CAPITANI D'ARZAGO, *Santa Maria di Castelseprio*, Milano 1948, ed ora in *L'età longobarda*, vol. II, Milano 1966, 594s. Sul

contratto di livello S.PIVANO, *Contratti agrari in Italia nell'alto Medio Evo*, Torino 1904, ristampa anastatica Torino 1969, 151-234; ID., *Precarie e livelli*, Torino 1962 (importante per la rassegna della storiografia giuridica sull'argomento); G. ASTUTI, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, Parte generale, vol. I, Milano 1952, 308ss.

Fonti: L. MORONI-STAMPA, *Codex Paleographicus Helvetiae Subalpinae* appendice I.

In Christi nomine. Lothario et filio eius Ludouicus divina ordinantes providentia imperatoribus, anno imperii eorum in Dei nomine XXXV et V, sexto die mense magias, indictione secunda.

Peto ego Laurencio filio quondam Vuidoni de vico Cadolo at te Siseberto presbitero et monacho adque preposito celle Sancti Zenoni sita Campellioni, que pertinet monasterio Sancti Ambrosii, quod est fundato prope mura civitate Mediolanum, ubi Petrus abbas esse videtur, ut mihi Laurencioni locare hac prestare iubeatis ab laborandum et cendo redendo livellario nomine, id est casas et rebus illis iuris de suprascripta cella Sancti Zenonis, que sunt positus in suprascripto vico Cadolo, et usque modo per me ipso Laurencio per alio livello recta fuerunt, tam ipsa casa, curtes, orto, area, pommiferis, campis, pratis, vineis, silvis, aquationibus, vicanalibus. cultum et non cultum; omnia et in omnibus in integrum, ut supra dixi, quem usque modo per me ipso Laurencio recte fuerunt, anteposido sorte illa in Anglina. Et reprimitto ego, qui supra Laurencio, cum meis heredibus usque ad annis XXV in nobis meliorentur, nam non peiorentur, sine fraude vel nelicto. Et persolvamus vobis Siseberti presbitero, vel ad tuis posteris in suprascripta cella, pro omni anno circuli, ex ipsis rebus grano vel ficto: siligine modio uno, sicale modia dua et panico modia dua ad iusta mensura, pro silves et prata dinariis bonis decim, et pulli optimi pars uno, oves decem; et debeamus de presenti vinea ordinabiliter plantare et levare petia una ex integro loco ubi dicitur ad Novale ad Peculiare, et de omnibus vitis per omnes annos persolvamus vinum medietatem per vindimias, ad torchio, et pro tempore vindimie vos aut misso vestro superesse debeas et ad nostra dispensa recipiamus, et vos scire faciamus, et ipso vino cum nostro evegio perducamus usque ad ripa de laco Luano, consignato vobis vel ad misso vestro, et omni alio censo perducamus ad ipsa cella cum nostro evegio, pro omni anno; granno et vino pernovo, dinariis, pulli et oves et omnia sit persolutum per festivitatem sancti Zenoni pro omni anno. Pena vero inter se posuerunt, ut qui ex ipsis aut de heredibus vel posteris eorum menime compliverit de hec omnia, qualiter superius promiserunt, si ante suprascripto constitudo exire aut expellere presumpserit, tunc componet pars illa, qua menime complerit, ad partem fidem servanti pena vero solidos viginti. Unde duo livelli uno pari tinore conscripti sunt. Acto Blixuni.

+ Petrus abbas in hoc libello consenso.
+ Sisepertus presbiter et monachus in hoc livello ad me facto subscripsi.
Signa ++ manibus Teudroni et Penedei de Blixuni testis.
Signa ++ manibus Dominici, qui Cillo vocatur, et petrus filius Teudroni de ipso vico testis.

+Gisefridus notarius hoc livello scripsi, post tradito complevi et dedi.

In nome di Cristo. Essendo imperatori per volontà della provvidenza divina Lotario e suo figlio Ludovico, nell'anno del loro impero in nome di Dio (per Lotario) trentacinquesimo e (per Ludovico) quinto, il sei di maggio, indizione seconda.

Io Lorenzo figlio del fu Guido, di Cadro, chiedo a te Siseberto prete, monaco e preposito della cella di S. Zeno in Campione, la quale dipende dal monastero di S. Ambrogio costruito presso le mura della città di Milano, nel quale è abate Pietro, di affidarmi, perché io vi lavori e paghi un censo annuo a titolo di livello, la casa e i beni di proprietà della cella di S. Zeno ubicati nel luogo di Cadro, beni già finora tenuti da me stesso in base a precedente contratto di livello, la casa, le corti, l'orto, l'aia, gli alberi da frutto, i campi, i prati, le vigne, le selve, i diritti di usare l'acqua e i beni comuni, il colto e l'incolto; tutto quanto, come ho detto, è stato già coltivato da me, eccetto la porzione di beni in «Anglina».

Io Lorenzo prometto, insieme con i miei eredi, di abitare per venticinque anni nella predetta casa e di coltivare le terre, così che esse siano soltanto migliorate e non peggiorate, senza inganno e negligenza. Ci impegnamo a pagare ogni anno a te Siseberto prete e ai tuoi successori, portandolo nella predetta cella, un fitto di granaglie di questa terra: un moggio di siligine, due moggia di segale e due moggia di panico secondo la giusta misura; inoltre dieci denari, un paio di polli, dieci uova per le selve e i prati. Dobbiamo altresì impiantare da ora e coltivare una vigna nell'intero appezzamento in località «ad Novale ad Peculiare», e di tutte le vigne dobbiamo consegnare annualmente la metà del vino all'epoca della vendemmia, al torchio, e per il periodo della vendemmia dovrai sovrintendere tu o tuo rappresentante e dobbiamo farvi partecipare alla nostra dispensa e avvisarvi, e dobbiamo trasportare il vino con il nostro carro fino alla riva del lago di Lugano, consegnandolo a te o al tuo rappresentante, e tutto il rimanente canone alla cella con il nostro carro; le granaglie, il vino nuovo, i denari, i polli, le uova, tutto quanto deve essere consegnato il giorno di san Zeno, ogni anno. Le parti hanno stabilito una penalità reciproca: chi delle due parti o degli eredi o successori non avrà adempiuto a tutti questi patti, se cioè vorranno (da una parte) abbandonare i beni o (dall'altra) espellere (gli affittuari) prima del termine stabilito, la parte che non avrà tenuto fede ai patti paghi all'altra venti soldi. Sono stati quindi redatti due documenti uguali.



Camorino. Maglio a motore, in funzione dal periodo prebellico fino al 1984.

Foto Ufficio cant. dei musei/F. Mattei

Fatto a Bissone.

+ Io Pietro abate ho dato il mio consenso a questo accordo.

+ Io Siseberto prete e monaco ho apposto la mia sottoscrizione in questo documento di accordo da me stipulato.

Segni ++ delle mani di Teudrone e di Penedeo da Bissone, testimoni.

Segni ++ delle mani di Domenico detto Cillo e di Pietro figlio di Teudrone da Bissone, testimoni.

+ Io Gisefredo notaio ho scritto questo accordo, e dopo che la pergamena fu consegnata da una controparte all'altra lo completai in ogni sua parte e lo consegnai.

nr. 16 – Accordo tra la chiesa di Lugano e una famiglia di semiliberi di Sonvico (1213)

I consorti di Sonvico citati nel documento qui riprodotto dipendevano dalla chiesa plebana di S. Lorenzo di Lugano, a differenza dei residenti nelle altre terre della corte regia e castellanza di Sonvico, soggetti per la maggior parte al monastero comasco di S. Carpofo, al quale erano stati assegnati dal vescovo comasco Litigerio nella prima metà del secolo XI; il vescovado di Como ne doveva essere venuto in possesso per concessione regia o imperiale (cf. il documento nr. 53).

Dalla spartizione dei beni dell'antica corte erano presumibilmente derivate parecchie incertezze. La causa dell'atto in esame sembra consistere oltre che nella conferma degli obblighi degli aldi nei confronti della chiesa di S. Lorenzo, nell'esigenza di quest'ultima di realizzare una ricognizione e un inventario dei propri possedimenti a Sonvico. L'impegno a non aumentare in futuro l'esiguo censo annuale di due libbre di cera a chi si riconoscesse aldio della chiesa era evidentemente dettato dall'auspicio che si facessero

parte diligente e aderissero all'invito tutti gli interessati, qualunque fosse l'ubicazione delle terre e degli edifici di loro pertinenza (poderi, campi, prati, vigne, selve e boschi sia che fossero direttamente assegnati, sia che si trattasse di diritti di godimento di beni collettivi, tanto nel territorio di Sonvico, quanto al di fuori di esso). I membri della famiglia Scamnalo citati nell'atto, essendo come è probabile i più autorevoli esponenti della comunità, agirono in rappresentanza di quest'ultima e si impegnarono a far conoscere i termini della proposta avanzata dalla chiesa di San Lorenzo e a raccomandarne l'adesione a tutti gli altri consorti. Ricognizione della proprietà, quindi, da parte della chiesa. E questo non esclude che, rispetto all'antica condizione giuridica dell'omonimo ceto di dipendenti dal signore della *curtis*, sopravvivesse negli aldi di Sonvico il legame ereditario alle sorti della terra, come si deduce appunto dall'impegno assunto dai rappresentanti della chiesa ad obbligare i possibili e futuri concessionari della proprietà a non aumentare il censo annuo corrisposto dai consorti.

Sull'argomento si vedano: P. DARMSTAEDTER, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont*, Strassburg 1896, (ristampa anastatica Berlino 1965); P. SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel Medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano*, Lugano 1954 (trad. it. di *Das Sottoceneri in Mittelalter*, Aarau 1931), 123 ss, 170 ss, 351; per la bibliografia sugli aldi si veda il documento nr. 6.

Fonti: L. BRENTANI, *Codice Diplomatico Ticinese. Documenti e registi*, vol. II, Como 1931, 40-43.

Anno dominice incarnationis milleximo duecentesimo terdecimo, quarto die exeuntemense martii, indictione prima. Promisit dominus Otto, ecclesie sancti Laurentii de Lugano archipresbiter, nomine et ex parte iamscripse ecclesie sancti Laurentii, obligando omnia bona ipsius ecclesie pignori, ibi astantibus et laudantibus atque firmantibus dominis Ferro et Ugore presbiteris, Streva diacono et Nicolao de Sancto Michaelae, subdiacono, Iohanne Foldano et Johanne Ravilia, Petratio de Mendricio et Ottacio, ipsius ecclesie clericis et ofitalibus seu ordinariis, Guilielmo de Scamenallo et Ade, eius filio, et Martino, inero condam Lafranci de Scamenallo, et Ficie de Scamenallo, recipientibus ad eorum partem et ad partem consortium suorum de Somovico, qui hunc contractum firmabunt et firmum et ratum habere voluerint, et qui se obligaverint adversus ipsum archipresbiterum, ad partem ecclesie, sicut iamscripti Guilielmus et filius et Martinus et Fitia sunt obligati et inferius legitur. Ita videlicet promisit ipse dominus archipresbiter eis, ex parte iamscripse ecclesie, quod de cetero ipse nec eius successores, seu prefate ecclesie ordinarii, non facient nec permittent, ex parte ecclesie, fieri aliquam superinpositam iamscriptis de Somovico et eorum consortibus volentibus hunc contractum firmare et firmum ha-

bere, ut supra legitur, de illis omnibus terris et rebus territoriis, videlicet domibus, sediminibus, campis, pratis, vineis, silvis et nemoribus, divisis et individis, reiacentibus tam in loco et territorio de Somovico quam alibi, quas iamscripti Guilielmus et filius et Martinus et quondam Lafrancus, socer eius, et Fitia et eorum consortes de Somovico tenere consueverunt ab ipsa ecclesia sancti Laurentii, ad censum, aldiaritio nomine, reddendum et prestandum, in die solemnitatis Epiphanie, eidem ecclesie, ipsi et consortes, libras duas cere, ad solitam staderam eorum consortium, et pro quibus et de quibus terris aldiones iamscripse ecclesie confitentur esse, ultra iamscriptum censum librarum duarum cere; ne aliquid aliud fictum vel censum amplius iamscriptarum duarum librarum petet ipse nec eius successores nec ipius ecclesie ordinarii nec percipiet nec permittet, ex parte ipsius ecclesie peti nec percipi, nec habeat vim petendi nec percipiendi, nec aliquis cui vel quibus daret, ipse vel aliquis, pro ecclesia, ab ipsis aldionibus nec heredibus eorum, nisi presictas libras duas cere datas, aldiario nomine scive nomine odietatis.

Si autem aliquam superinpositam ultra iamscriptum censum presuperint ipse archipresbiter vel eius successores vel iamscripse ecclesie ordinarii aut quibus dederint, ipsis aldionibus vel eorum heredibus facere vel fictum in illis et super illis terris et rebus territoriis crescerent aut crescere atemptaverint, vel ipsas terras ab eis remove, promisit et convenit, ex parte iamscripse ecclesie, dare et componere ei vel illis cui vel quibus hec fecerit vel facere temptaverit seu facta fuerint nomine pene in stipulatione deducte, libras quiquagiunta denariorum novorum; et pena soluta, nulla is fiat nec possit, ex parte ecclesie, nec ab illis quibus ecclesia dederit, ipsis aldionibus nec eorum heredibus, superinposita fieri, ultra iamscriptum censum consuetum.

Et hec omnia promisit dominus archipresbiter, consentientibus iamdictis fratribus suis, dicens et confitendo se et ecclesiam non posse aliud nec amplius petere suprascriptis aldionibus, ultra iamscriptas duas libras cere anuatim datas, nomine odietatis scive aldiaritio nomine (...) censum dicunt fuisse inter maiores iamscriptorum consortium et iamscriptam ecclesiam seu antecessores (...) ecclesie renoncando.

Versa vice prefati Guilielmus et Adam et Martinus et Fitia promiserunt obligando omnia eorum bona pignori ipso domino archipresbitero, qui recepit ad partem eiusdem ecclesie sancti Laurentii, ita quod a modo in antea omni tempore, dabunt et solvent ac consignabunt ad ipsam ecclesiam, in die solemnitatis Epiphanie, archipresbitero vel ministro prefate ecclesie qui pro tempore fuerit, partem eis contingentem et quam consueverunt solvere iamscriptarum librarum duarum cere quas ipsi et consortes, nomine, census et odietatis, dare consueverunt et dare debent pro iamscriptis terris, cum omni dispendio quod fiet, per ecclesiam vel per eius nuncios, quolibet anno, ipso termino transacto, pro eorum

parte prefati census exigenda. Et hoc pro domibus et terris sediminibus quas tenent et recognoscunt pro ipsa ecclesia, aldiaritio nomine, et que eidem censui pertinent et consueverunt pertinere. Insuper iuraverunt iamscripti Guilielmus et Adam et Martinus et Fitia corporaliter, quisque suo proprio hore, quod demonstrabunt, designabunt seu consignabunt eidem domino archipresbitero vel eius misso vel misso iamscripse ecclesie seu capittulli, ad partem iamscripse ecclesie, omnes illas terras, domos et sedimina quas tenent pro ipsa ecclesia vel consueverunt tenere, et pro quibus predictae due libre cere, aldiaritio nomine, dantur et dari consueverunt; et quod demonstrabunt et consignabunt omnes illas terras quas consortes eorum tenent, et quas sciunt et credent pertinere debere eidem ecclesie, et pro quibus illa cera solita est dari et solvi, in quocumque die ipse archipresbiter vel eius nuntius aut nuntius capittulli eis dixerit et preceperit, et quotienscumque eis dixerit et preceperit privatim et publice, coram testibus et notario, quos dominus archipresbiter introduxerit vel voluerit introducere, omni exceptione remota.

Unde plures carte unius tenoris sunt rogatae ab ipsis contraentibus fieri.


Quia sic inter eos convenit. Actum in predicta ecclesia sancti Laurentii.

Interfuerunt Nicholaus de Iurnigo, Lanfrancus Recallus et Iohannes de Presbitero et Ayguiletus de Brienzona et Iohannes eius filius, et Iacobus de Corte, testes rogati.

Ego Ospinus qui dicor de Trevano, iudex, hanc cartam tradidi et scripsi.

Nell'anno dell'incarnazione del Signore mille duecento tredici, il quartultimo giorno di marzo, indizione prima.

Ottone, arciprete della chiesa di S. Lorenzo di Lugano, a nome della stessa chiesa di S. Lorenzo, obbligando in pegno tutti i beni della stessa, essendo presenti e approvando e confermando i preti Ferro e Ugo, il diacono Streva e il suddiacono Nicola di S. Michele, nonché Giovanni Foldano e Giovanni Ravilia e Petracchio da Mendrisio e Ottaccio, chierici e ufficiali ovvero ordinari della predetta chiesa, ha promesso a Guglielmo de Scamnallo e Adamo suo figlio, a Martino genero del fu Lanfranco Scamnallo e a Ficia de Scamnallo, che ricevono la promessa a nome proprio e dei consorti di Sonvico, i quali a loro volta confermeranno e vorranno ratificare questo accordo e si obbligheranno nei confronti dell'arciprete, a nome della chiesa, così come Guglielmo e Adamo suo figlio, Martino e Ficia sono obbligati e come si legge più avanti; l'arciprete ha promesso, a nome della chiesa, che né egli né i suoi successori, da parte della chiesa, né gli ordinari della stessa non imporranno né permetteranno che venga imposto alcun ulteriore censo a quelli di Sonvico e ai loro consorti che accetteranno questo accordo e che lo rispetteranno, come si legge sopra, censo relativo alle terre e ai beni terrieri, cioè case, sedimi, campi, prati, vigne, selve, boschi, beni divisi o indivisibili, situati sia in territorio di Sonvico sia altrove, e che i predetti Gu-



Camorino. Officina con maglio. Prospetto, scala 1:20.

glielmo e suo figlio, Martino e il defunto Lanfranco suo suocero, Ficia e i loro consorti di Sonvico erano soliti tenere da parte della chiesa, dietro corresponsione alla chiesa, nel giorno dell'epifania, di un censo, data la loro condizione di aldi, di due libbre di cera secondo la misura corrente usata dai suddetti consorti; e a motivo delle predette terre essi si dichiarano aldi di pertinenza della chiesa, e questo oltre all'obbligo di consegnare il censo di due libbre di cera; l'arciprete ha promesso che non richiederà alcun fitto o censo oltre le predette due libbre, né egli stesso né i suoi successori né gli ordinari della chiesa, e che non riscuoterà né permetterà che si riscuota a nome della chiesa, né egli stesso avrà il potere di richiedere o di riscuotere, né alcuno a cui egli potrebbe dare i beni potrà richiedere ai predetti aldi e ai loro eredi, oltre alle predette due libbre che devono essere consegnate, dal momento che la loro condizione è quella di aldi. Se l'arciprete o i suoi successori o gli ordinari della chiesa o coloro ai quali la chiesa darà i beni imporranno qualche ulteriore censo agli aldi o ai loro eredi oppure aumenteranno o tenteranno di aumentare il fitto relativo alle terre e ai beni terrieri, o tenteranno di togliere loro quelle terre, in tal caso l'arciprete ha promesso volontariamente e solennemente di dare come penalità, a nome della chiesa, cinquanta lire di denari nuovi a coloro a cui avrà imposto o tentato di imporre ciò; pagata la penalità, non potrà essere imposto alcun aumento del fitto, oltre al censo consueto, agli aldi o ai loro eredi da parte dell'arciprete e degli ordinari e di coloro a cui la chiesa avrà dati beni.

L'arciprete, con il consenso dei suoi confratelli, ha promesso tutto ciò, dicendo e dichiarando che lui stesso e la chiesa non potevano richiedere null'altro agli aldi, al di fuori delle due libbre date annualmente, attesa la loro condizione di aldi (...) dicono che il predetto censo fu pattuito fra gli antenati dei predetti aldi e la chiesa, ossia gli ante-

cessori dell'arciprete (...) rinunciando a nome della chiesa.

D'altra parte i predetti Guglielmo, Adamo, Martino e Ficia, obbligando in pegno tutti i loro beni, hanno promesso all'arciprete, il quale ha ricevuto la promessa a nome della chiesa di S. Lorenzo, che d'ora in poi e per sempre daranno, pagheranno e consegneranno alla chiesa, nella festa dell'epifania, all'arciprete o al ministro che vi sarà in quell'occasione, la parte che spetta ad essa e che i predetti aldi erano soliti pagare; la parte consiste in due libbre di cera che essi e i loro consorti, a titolo di censo e attesa la propria condizione di aldi, erano soliti e devono dare per le terre; a queste si aggiungano le spese eventualmente fatte dalla chiesa o dal suo rappresentante al fine di esigere il censo, ogni anno, una volta trascorso il termine. E questo a motivo delle case, terre e sedimi che essi posseggono e riconoscono di possedere da parte della chiesa, nella loro condizione di aldi, e che riferiscono e sono soliti riferirsi al medesimo censo. Inoltre i predetti Guglielmo, Adamo, Martino e Ficia hanno giurato, toccando con le mani i vangeli, ciascuno di persona, che indicheranno, descriveranno ed elencheranno all'arciprete, o a un rappresentante suo o della chiesa o del capitolo, a nome della chiesa, tutte le terre, case, sedimi che tengono e sono soliti tenere da parte della medesima e per cui sono date abitualmente le due libbre di cera, attesa la loro condizione di aldi; inoltre indicheranno ed elencheranno tutte le terre tenute dai loro consorti e che essi saranno o credono che spettino alla chiesa e per le quali la cera è abitualmente consegnata, in qualunque giorno l'arciprete, un rappresentante suo o del capitolo, lo ordinerà loro e ogni volta che verrà loro ordinato, in privato e in pubblico, davanti ai testimoni e al notaio che l'arciprete condurrà o vorrà condurre, senza sollevare alcuna obiezione. Fu richiesta dai contraenti la redazione di più documenti dello stesso tenore.

Così si sono accordati. Fatto nella chiesa di S. Lorenzo.

Intervennero quali testimoni richiesti Nicola da Giornico, Lanfranco Trecallo, Giovanni de Presbitero, Aiguleto da Breganzona e suo figlio Giovanni, Giacomo da Corte.


Io Ospino detto da Trevano, giudice, ho consegnato e scritto questo documento.

nr. 61/62 – Problemi sanitari (1478/79)

La società medievale, come le società preindustriali in genere, era particolarmente esposta alla malattia. L'alimentazione povera e insufficiente per gran parte della popolazione e l'assoluta mancanza di igiene mantenevano gli abitanti della città e della campagna, e soprattutto i ceti popolari, in uno stato di debilitazione cronica. Avvenimenti catastrofici come carestie e guerre, e spesso l'una e l'altra insieme, concorrevano a far precipitare una situazione latente verso vere e proprie «crisi di sussistenza». Dalla metà del XIV secolo la peste, dopo vari secoli di assenza, tornò a falciare a scadenze periodiche la popolazione europea; parimenti diffusi e letali erano il vaiolo, il tifo, la malaria, la tubercolosi e gli infiniti mali provocati dalla cattiva alimentazione, dai parassiti ecc. Tuttavia la peste, con la sua virulenza, fu presa a simbolo delle malattie contagiose in genere.

Nel basso medioevo gli ospedali, che erano stati fondati come ricovero per i poveri e i pellegrini, si andarono indirizzando verso l'assistenza agli ammalati; il povero e il malato, infatti, si confondevano nella mentalità comune come entrambi bisognosi di cure e, anche per ragioni di ordine pubblico, di controllo. Non potendo disporre di mezzi di guarigione, in caso di epidemia si cercò di prevenire il contagio, impedendo l'accesso nelle città alle persone provenienti da zone infette e isolando i malati.

Nella seconda metà del Quattrocento si costruirono i lazzaretti per il ricovero degli ap-



Bellinzona. Cappellificio CIMA (trasferito a Giubiasco nel 1982). Macchina di fabbricazione inglese (GF FARR/LUTON BEDS) per stirare la testa dei cappelli.

Foto Ufficio cant. dei musei/F. Mattei

pestati, con l'intento soprattutto di difendere i sani dal contagio.

Nel ducato di Milano il primo ufficio di sanità a carattere stabile pare fosse istituito al tempo di Filippo Maria Visconti (1412-1447), precedendo così gli altri stati italiani ed europei; nel 1534 fu istituito il magistrato di sanità.

La scienza medica medioevale, che pure contava su diverse celebri scuole universitarie (Padova, Pavia, Salerno, Napoli, Montpellier ecc.) era del tutto inadeguata ad incidere sulla realtà sanitaria. I principi della medicina si basavano sul concetto classico delle quattro sostanze componenti il corpo umano (sangue, flemma, collera, malinconia), il cui squilibrio provocava la malattia; accanto alla teoria, una rudimentale pratica empirica, dove si dividevano i «fisici» dai «chirurghi». Questi ultimi erano considerati inferiori ai primi, perché esercitavano un'attività manuale; non erano sempre formati presso le università, ma attraverso l'apprendistato a fianco di un chirurgo esperto. La loro preparazione era quindi basata soprattutto sulla pratica, che poteva diventare, almeno in alcuni casi, autentica competenza. Ad un gradino assai più basso stavano i barbieri, che effettuavano i salassi, medicavano le ferite meno gravi, estraevano i denti ecc.

I medici godevano di un'alta considerazione sociale e venivano pagati anche lautamente; presso gli ospedali prestavano servizio medici stipendiati dalla pubblica autorità, e, in caso di epidemia, ne venivano assunti altri per assistere i malati.

Il primo documento presentato descrive il caso di un provvisionato in servizio presso il presidio di Bellinzona che, tramite il commissario ducale, chiedeva il permesso di venire a Milano per curarsi. Il morbo di cui soffriva, in crisi ricorrenti e prolungate, non era

certamente peste, che lo avrebbe fatto porre in isolamento immediato. Una testimonianza interessante circa la situazione della medicina quattrocentesca è data dal secondo documento, in cui il medesimo commissario, Lanfranco Galimberti, scrivendo al duca di Milano, lodava le capacità di un chirurgo, esperto soprattutto nella cura delle ferite da taglio. Il commissario chiedeva che il chirurgo, certo maestro «Lorenzo de Anuzo da Lugano» ricevesse uno stipendio al fine di poterne assicurare stabilmente i servizi alle truppe. Molte delle guarigioni operate sembravano dovute alla dieta concessa ai feriti, che era diversa da quella prescritta abitualmente dalla prassi medica (digiuno e salassi).

Lo studio della storia della salute e della medicina è stato recentemente oggetto di numerose pubblicazioni. Per un primo orientamento si vedano: M.S. MAZZI, *Salute e società nel Medioevo*, Firenze 1978; J. AGRIMI - C. CRISCIANI, *Malato, medico e medicina nel Medioevo*, Torino 1980. Per il ducato di Milano si vedano: G. ALBINI, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedioevale*, Bologna 1982; ID., *Assistenza sanitaria e pubblici poteri a Milano alla fine del Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Milano 1983, I, 129-146.

Ed.: E. MOTTA, *La peste nei nostri paesi nel secolo decimo quinto* Bollettino Storico della Svizzera Italiana, a.VI.(1884), 201-202.

Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi: Melchione da Fontanella, capo de squadra de vostre signorie deputato ala guardia de questa terra, se ly è renovato uno caso de una infirmità ha havuta altre volte quando stasiva a Genova, et è de tal natura che quando el caso gli vene se luy non se fese portar al'ayre se crede che creparia. Et sono dodexe dy che gli è principiato may non l'ha lassato; et heri sulla scira circha la Ave Maria bisognò esser menato sulla piacia, essendo sustenuto per li famigli et haviva tanto furor de caldo, bisognò sese spogliase in camissa; essendo sustenuto andava passeggiando per la piacia per pigliare del fresco, finalmente fra le altre persone e my lo confortassemo a voler ritornar a casa, et cossi fece. Questa matinna, ho inteso dali soy, ha havuto una mala nocte; dubito, non facendosse altra provixione, che morerà de questo so grave caso. Voluntera veneria a Milano per farse guarire; me ha dicto volia scrivere ale excellentie vostre li volia piacere de concedere licentia farse portar a Milano quando non possesse cavalchar. Et cossi prego quanto so et posso vostre excellentie se dignano concederle dicta licentia, abciò se ne possa valere, perché è uno homo dabene, ale qualle humilmente continue me ricomando.

Ex Birinzona

die XX septembris MCCCCLXXVIII.

Eiusdem illustrissime dominationis vestre fidelissimus servitor
Lanfranchus Galimbertus.

Illustrissimi principi ed eccellentissimi miei signori:

Melchione de Fontanella, caposquadra dei soldati delle vostre Signorie e incaricato della guardia di questa terra, si è di nuovo ammalato di un male che ha avuto altre volte quand'era a Genova, che è di tale natura che, quando gli capita, se non si facesse portare all'aria aperta crederrebbe di morire. E sono dodici giorni che gli è cominciato, e non l'ha mai lasciato; e ieri, di sera, circa all'ora dell'Ave Maria, fu necessario condurlo sulla piazza sostenuto dai famigli, ed aveva tanto caldo, che bisognò si spogliasse in camicia; e, così sostenuto, andava passeggiando per la piazza per prendere il fresco, finché altre persone ed io lo sollecitammo a voler tornare a casa, e così fece. Questa mattina ho inteso dai suoi che ha passato una cattiva notte; ritengo, se non si provvede altrimenti, che morirà di questa sua grave malattia. Verrebbe volentieri a Milano per farsi guarire; mi ha detto che voleva scrivere alle Vostre Eccellenze che gli volessero concedere il permesso di farsi portare a Milano nel caso non potesse cavalcare. E così prego le Vostre Eccellenze di degnarsi di concedere detta licenza, perché se ne possa avvalere, in quanto è un uomo dabbene, e mi raccomando umilmente di continuo.

Bellinzona, 20 settembre 1479.

Lanfranco Galimberti, servitore fedelissimo della Signoria vostra.

Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini singularissimi:

quando per le excellentie vostre fo mandato in questa terra li trovay uno magistro Lorenzo da Lugano quale è uno prifecto cerotico; et da poy ch'io sonno in questa terra ha liberato molte ferite che tute parevano mortale.

Pare como glia incantati siano mezo guarito, li dà licentia in magnare de ogni cosa, li fa bevare vino puro ferite da testa; ha chi ha cavato fin p... de osse che li pareno le cerevele; li medicha a latere, che sonno cosse molto miraculose.

Melchion de Fontanella, Cristoforo da Porceno, l'altri caporali et provissionati me hanno facto grande instantia voglia scrivere ale signorie vostre se vogliano dignare de fari dare tanta provixione mensuale possa vivere honorevolmente secondo la sua conditione, obligarasse a stare in questa tera infine li starano li soldati et facendosse la pace con li Suyceri, de andare in campo et dove piacerà ale signorie vostre, ale quale ricomando quanto posso, perché me pare homo molto utile et da non essere refudato, ale quale humilmente sempre me ricomando.

Ex Berinzona XXII septembris 1479.

Eiusdem illustrissime dominationis vestre fidelissimus servitor
Lanfranchus Guarimbertus.

Illustrissimi principi ed eccellentissimi signori:

quando fui mandato dalle Vostre Eccellenze in questa terra vi trovay un certo maestro Lorenzo da Lugano che è un ottimo chirurgo:

da quando sono qui ha guarito molte ferite che parevano tutte mortali. Pare che, come li abbia medicati, siano mezzi guariti, e dà loro licenza di mangiare ogni cosa, e bere vino anche a chi ha ferite di testa; a qualcuno ha cavato persino... dalle ossa, che parevano cervelle; li medica a latere, e sono cose veramente miracolose.

Melchione de Fontanella, Cristoforo da Porceno e gli altri caporali e provvisionati mi hanno fatto grande insistenza perché scrivessi alle Signorie vostre che volessero degnarsi di fargli dare uno stipendio mensile

affinché possa vivere onorevolmente secondo la sua condizione, e si impegni a stare in questa terra finché vi staranno i soldati e, se si conclude la pace con gli Svizzeri, ad andare sul campo con le truppe e dove piacerà alle Signorie Vostre, alle quali lo raccomando quanto posso, perché mi pare un uomo molto utile e tale da non essere rifiutato; e mi raccomando umilmente di continuo.

Bellinzona, 22 settembre 1479.

Sanfrancesco Galimberti, servitore fedelissimo della Signoria vostra.

A proposito di archeologia industriale

In un recente numero di *Prometeo*, la vivace rivista interdisciplinare diretta da Valerio Castronovo per l'editore Mondadori, è apparso un breve articolo di Franco Bogliari dedicato all'archeologia industriale nella rubrica intitolata «Nuovi saperi». In realtà non si tratta di una disciplina che muove ora i primi passi. Di archeologia industriale incominciò a parlare nel 1953 l'inglese Michael Rix e, dopo di allora, il numero degli addetti ai lavori, delle pubblicazioni specializzate, delle cattedre universitarie, è cresciuto a ritmo serrato.

Ma di che cosa si occupa più precisamente l'archeologia industriale? R.A. Buchanan, uno dei padri fondatori della disciplina, ritiene che compito dell'archeologia industriale sia quello di studiare e catalogare i resti del passato industriale allo scopo di valutare «il significato di quei monumenti nel contesto della storia sociale e tecnologica» (e, aggrungeremmo noi, della storia economica). Quando una nuova disciplina si profila all'orizzonte del sapere, viene spontaneo chiedersi il perché di questa apparizione, e come mai avviene proprio in quel momento e in quel luogo. La nascita dell'archeologia industriale è legata a un nuovo modo di concepire la storia e il lavoro dello storico. Fino all'uscita delle *Annales* – la celebre rivista di Marc Bloch e Lucien Febvre – era impensabile attribuire agli eventi della vita quotidiana e al sostrato materiale in cui essa si svolgeva un rilievo tale da poter figurare, senza destare scandalo, in un libro di storia. La vita dei contadini, la loro alimentazione, i loro strumenti di lavoro, i vecchi telai a mano, le prime macchine a vapore o i prototipi del motore a scoppio potevano tutt'al più figurare in un elenco di curiosità, non accanto a Napoleone e alle ferrovie. L'esperienza delle *Annales* ha aperto una larga breccia nelle mura della storiografia tradizionale, ed oggi le frontiere dello storico sono diventate così mobili da includere anche argomenti che stanno all'incrocio fra una pluralità di discipline.

Che l'interesse per la conservazione dei reperti industriali sia nato in Inghilterra prima che altrove è fin troppo ovvio. Se c'era una cosa di cui gli inglesi potevano andare giustamente orgogliosi era la rivoluzione industriale che aveva dischiuso al mondo intero un'epoca di prosperità senza precedenti. Per un inglese degli anni Cinquanta doveva essere un'esperienza ben triste quella di veder scomparire uno dopo l'altro gli imponenti edifici delle grandi manifatture tessili, con la loro mole ben squadrate e le centinaia di finestre che ne illuminavano gli interni fino al tramonto. Fu una reazione naturale quella che si manifestò in Inghilterra «non tanto – come ha scritto Neil Cossons – per un interesse distaccato o accademico, ma sull'on-

da di un coinvolgimento emotivo e di una radicata opinione, che una parte vitale del nostro passato stava per essere irrimediabilmente distrutta». Si andava cioè formando una coscienza civile più attenta alla propria identità storica e, attraverso questa, si faceva strada l'idea che l'era industriale, al pari di quelle precedenti, ci ha trasmesso un patrimonio di edifici, di quartieri, di strumenti di produzione, e naturalmente anche di scempi ambientali, sui quali non possiamo sorvolare come se si trattasse di un piccolo dettaglio della nostra storia.

A poco a poco questa consapevolezza si è trasmessa dall'Inghilterra agli altri paesi, e oggi non esiste più lembo di terra o piccola borgata che non pretenda di avere il proprio «monumento industriale», si tratti di un vecchio mulino ad acqua abbandonato dall'ultimo mugnaio del paese o di resti di una ciminiera di mattoni. Di questo passo, nelle regioni di più vecchia industrializzazione, si è giunti a una situazione paradossale: l'elenco dei beni che gli addetti ai lavori ritengono degni di conservazione si fa ogni giorno più lungo, il che impone una seria riflessione sul modo di programmare il risanamento e di preservare questo patrimonio. Se non si vuole scivolare lungo la china della conservazione fine a se stessa, bisogna individuare con attenzione le aree di intervento, precisandone gli scopi. Ad esempio, si potrebbe pensare al recupero integrale e alla riconversione di quartieri e di complessi che hanno lasciato una impronta caratteristica sul paesaggio urbano, ma sarebbe poco giustificata la conservazione, solo perché già esistono, di cinquanta fornaci per fabbricare mattoni, che costituirebbero un peso economico non indifferente per la collettività. Accanto ai problemi di sovrabbondanza, non mancano quelli di scarsità. È il caso del

Bellinzona. Birreria. Vecchia sala di cottura, in funzione dal 1900 al 1972.

